

Assicurazione Perdita d'Impiego

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: **CNP Santander Insurance Europe DAC**

CNP Santander Insurance Europe DAC opera in Italia in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia ed è iscritta all'Albo Imprese di assicurazione e riassicurazione n. I.00096. La Compagnia è soggetta alla vigilanza dell'Autorità irlandese Central Bank of Ireland.

Prodotto: **SOS SANTANDER – Polizza collettiva 0111/29**

Ultimo aggiornamento 15/11/2021



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza che ti tutela erogando una indennità mensile, nel caso in cui tu perda il lavoro involontariamente a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La perdita d'impiego del Lavoratore Dipendente Privato in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Al verificarsi di tale evento e per la durata del periodo di disoccupazione l'assicuratore pagherà un'indennità mensile pari a Euro 400.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura non sarà operante in riferimento a:

- ! soggetti di età inferiore a 18 anni o superiore ai 65 anni alla Data di Decorrenza;
- ! soggetti aventi un'età superiore a 69 anni alla data specificata nel Certificato di Assicurazione come data di cessazione della garanzia;
- ! soggetti non residenti in Italia;
- ! soggetti che abbiano già acquistato la presente Polizza;
- ! Lavoratori Dipendenti privati che, alla data di conclusione del contratto di assicurazione, non abbiano lavorato regolarmente negli ultimi 12 mesi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro;
- ! Lavoratori Dipendenti Privati che si trovino in una situazione che dia luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
- ! Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano ricevuto dal datore di lavoro nei 24 mesi precedenti all'adesione una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale vengano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
- ! sinistri la cui copertura o liquidazione potrebbe implicare un'esposizione a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni economiche o commerciali dell'Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.



Cosa non è assicurato?

Non sarà prestata alcuna copertura per sinistri riconducibili a, o derivanti da:

- ✗ dolo o le azioni intenzionali dell'Assicurato;
- ✗ licenziamento dovuto a "giusta causa";
- ✗ dimissioni;
- ✗ licenziamento dovuto a motivi disciplinari;
- ✗ contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
- ✗ contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- ✗ licenziamento a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
- ✗ risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- ✗ messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- ✗ situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
- ✗ licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- ✗ licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore;
- ✗ licenziamento intervenuto o del quale l'assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di Carenza previsto dalla Polizza;
- ✗ notifica da parte del datore di lavoro di una contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, o di una comunicazione di licenziamento individuale e/o di una comunicazione relativa al coinvolgimento del lavoratore nel licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991.



Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutto il Mondo, ma per i soli contratti di lavoro regolati dalla legge italiana.



Che obblighi ho?

- Fornire, in sede di conclusione del contratto e fino alla data di cessazione, dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, in particolare in merito a:
 - età della persona assicurabile (deve essere compresa, al momento dell'adesione, tra 18 e 65 anni non compiuti);
 - residenza della persona assicurabile (deve essere in Italia);
 - altre polizze sottoscritte per lo stesso rischio con il medesimo assicuratore;
 - stato lavorativo della persona assicurabile al momento dell'adesione (deve aver lavorato regolarmente negli ultimi 12 mesi e sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore alle dipendenze dello stesso datore di lavoro);
 - situazioni che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
 - contestazioni disciplinari o intimazione di licenziamento ricevuta dal datore di lavoro nei 24 mesi precedenti all'adesione;
 - comunicazioni scritte nelle quali la persona assicurabile venga individuata come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
- Comunicare tempestivamente all'Assicuratore ogni cambiamento dello stato lavorativo.
- Comunicare tempestivamente all'Assicuratore, successivamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato, o la ripresa di un'attività remunerata di altra natura.
- Comunicare tempestivamente all'assicuratore la cessazione del contratto di lavoro esistente (per ragioni diverse dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo) e la stipula di un nuovo contratto di lavoro.

In caso di richiesta di liquidazione di un sinistro l'Aderente o gli aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata relativa all'Assicurato, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione:

- documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o il licenziamento collettivo;
- documentazione atta ad attestare il permanere dello stato di disoccupazione.

L'Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio ti verrà addebitato da Santander Consumer Bank in frazioni mensili di importo pari ad € 12,00



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 della data in cui avviene l'adesione telefonica.

La copertura cessa:

- alla data di scadenza della garanzia e comunque non oltre 120 mesi dalla Data di Decorrenza;
- nel caso in cui tu non sia più un lavoratore dipendente privato la copertura cesserà nel giorno in cui comunicherai all'Assicuratore il cambio del tuo status lavorativo;
- nel giorno in cui viene liquidato l'ultimo degli indennizzi ai quali hai diritto per il sinistro Perdita di Impiego oppure, qualora il sinistro non sia indennizzabile secondo i termini di polizza, nel giorno del licenziamento;
- in caso di mancato pagamento del premio o di una frazione di esso.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Conclusione del Contratto comunicando telefonicamente la tua intenzione di recedere al numero 02.37058169 oppure dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI).

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata o della richiesta telefonica.

Assicurazione Perdita d'Impiego

Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: CNP Santander Insurance Europe DAC

Prodotto: SOS SANTANDER

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale delle imprese.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società:

CNP Santander Insurance Europe DAC, appartenente al gruppo CNP Assurances S.A.

Sede Legale: 3 Park Place Hatch Street Dublino D02 FX65 (Irlanda)

Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia della Società, con sede in Corso Massimo D'Azeglio 33/E 10126 Torino - tel. 800 966 102.

P.IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg.Imprese di Torino: 10582050018, R.E.A. n. 1145508

iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00096, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell'Autorità irlandese Central Bank of Ireland.

www.cnpsantander.it; PEC: santanderinsuranceeurope@legalmail.it; e-mail: assistenza-clienti@it.cnpsantander.com.

CNP Santander Insurance Europe DAC ha un Patrimonio Netto pari a € 248,292,930 di cui € 53.000.000 è il Capitale Sociale e € 195,292,930 è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità – che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 185%.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito della Società al seguente link: www.cnpsantander.com/reports

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

In merito all'ambito delle coperture, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Non sono previste opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Le informazioni relative a rischi esclusi sono integralmente Indicate nel modello DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Periodo di riqualificazione

Non previsto.

Massimale

La Compagnia indennizza un numero massimo di 12 mensilità di Perdita d'Impiego per singolo sinistro e per l'intera durata della copertura.

Prestazione assicurativa

La copertura è soggetta

- ad un periodo di Carenza pari a 90 (novanta) giorni dalla stipula della Polizza. È altresì soggetta ad un periodo di Carenza pari al periodo di prova applicabile, nel caso l'Assicurato stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in essere alla stipula della Polizza per ragioni diverse dal giustificato motivo oggettivo.
- ad un periodo di Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. Il Periodo di Franchigia inizia il primo giorno di disoccupazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|---|--|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro per la copertura Perdita d'Impiego</p> <p>La denuncia può essere presentata online, attraverso il nostro portale eClaims disponibile al sito www.eclaims.cnpsantander.it oppure scaricando l'App sullo smartphone. In alternativa, i Sinistri possono essere denunciati per iscritto inviando il modulo "Denuncia di sinistro" e tutta la documentazione richiesta dall'Assicuratore</p> <ul style="list-style-type: none"> - via e-mail, all'indirizzo sinistri-clienti@it.cnpsantander.com, oppure - via Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI). <p>L'Assicurato o gli aventi diritto potranno richiedere il modulo Denuncia di Sinistro contattando il servizio clienti al n. 800 966 102 (Lun.-Ven.9.00 - 18.00) o scrivendo all'indirizzo e-mail sinistri-clienti@it.cnpsantander.com.</p> <p>L'Assicurato o gli aventi diritto dovranno allegare al modulo "Denuncia di sinistro" tutta la documentazione di seguito indicata relativa all'Assicurato, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o il licenziamento collettivo; - documentazione atta ad attestare il permanere dello stato di disoccupazione. <p>L'Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione.</p> <p>Le denunce di sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.</p> <p>L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere ulteriori informazioni relativamente alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio dedicato al numero 800 966 102.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: il contratto non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato che, richieste dall'Assicuratore all'atto dell'adesione alla Polizza, devono corrispondere a verità ed esattezza.</p> |
| Obblighi dell'impresa | <p>L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni dal suo ricevimento.</p> |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|--|
| Premio | <p>Il Premio è unico, indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato, viene anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato in frazioni mensili.</p> <p>L'ammontare totale del Premio si ottiene attraverso la seguente formula: $\text{Premio Unico} = \text{€}12 \times n. \text{ mesi di durata della copertura.}$ </p> <p>La prima frazione di Premio non sarà addebitata prima di 30 giorni dalla Data di Decorrenza, ma l'Assicurato è coperto dall'Assicurazione a partire dalla Data di Decorrenza e fino alla data di addebito della prima frazione di Premio.</p> <p>L'importo totale del Premio Unico e di ciascuna frazione mensile di premio, così come il numero di tali frazioni sono specificati nel Certificato di Assicurazione e comprendono l'Imposta di Assicurazione.</p> <p>Non sono previsti meccanismi di indicizzazione del Premio.</p> |
| Rimborso | <p>In caso di recesso, da esercitarsi entro 60 giorni dalla stipula, la Compagnia restituisce all'Assicurato il Premio eventualmente già versato dall'Assicurato, per il tramite della Contraente, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso.</p> |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | La Garanzia è soggetta ad un periodo di carenza di 90 giorni. |
| Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | È possibile recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Conclusione del Contratto di Assicurazione, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), oppure comunicando la propria volontà al numero 02 37058169, con cessazione delle Coperture assicurative, a partire dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata. |
| Risoluzione | Non prevista. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a consumatori finali che abbiano ricevuto un finanziamento a qualsiasi titolo erogato dalla società Santander Consumer Bank Spa.



Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione**
la quota parte percepita in media dall'intermediario Santander Consumer Bank S.p.A. è pari al 55,71% del premio al netto delle imposte

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|--|
| All'impresa assicuratrice | Reclami alla Compagnia Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e / o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta o e-mail ai seguenti recapiti: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio reclami, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI); e-mail: reclami-clienti@it.cnpsantander.com, specificando numero di polizza e, ove applicabile e/o disponibile, il numero di sinistro nonché una descrizione esaustiva della lamentela. La Compagnia fornirà risposta scritta al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhí sí Airgeadais, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (https://ec.europa.eu/info/fin-net_it), o all'IVASS, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS procederà a informare il reclamante. |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|---|
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SET INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento IVASS del 02-08-2018 n. 41

Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0111/29

SOS Santander contro il rischio di Perdita di Impiego

Data ultimo aggiornamento 15/11/2021

La documentazione precontrattuale per questo prodotto si compone dei seguenti documenti, che devono essere consegnati all'Assicurato prima che questi sia vincolato dal Contratto di Assicurazione a distanza:

- 1) Condizioni di Assicurazione
- 2) Documento Informativo Precontrattuale Danni (DIP Danni)
- 3) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Il contratto è stato predisposto secondo le linee guida ANIA "Contratti semplici e chiari" del 6/2/2018

PRESENTAZIONE

CHE TIPO DI POLIZZA È?

SOS Santander lavoratori dipendenti privati è una Polizza che consente di tutelare la tua persona in caso di perdita involontaria del posto di lavoro, aiutandoti a sostenere gli impegni finanziari o le spese ricorrenti attraverso un indennizzo mensile e poter gestire così i tuoi progetti personali e familiari senza incidere sul tuo tenore di vita.

COSA VIENE ASSICURATO?

In caso di perdita involontaria del posto di lavoro, verrà liquidata una somma mensile pari a 400€ per ogni mese di disoccupazione fino al raggiungimento del numero massimo di mensilità liquidabili.

COSA TROVERAI NELLA DOCUMENTAZIONE.

Il contratto è formato dal Set Informativo che illustra le caratteristiche della Polizza sottoscritta.

Troverai, all'interno del Set informativo, i Documenti Informativi Precontrattuali, attraverso cui potrai avere una sintesi delle caratteristiche della Polizza; le Condizioni di Assicurazione invece contengono le norme che disciplinano questo Contratto di Assicurazione.

*Evidenziate in **grassetto** vi sono tutte quelle clausole che vanno lette con molta attenzione perché contengono limitazioni e/o esclusioni a tuo carico.*

Con carattere di particolare evidenza sono state inserite anche le "AVVERTENZE" ossia quelle informazioni importanti con le istruzioni per l'applicazione di alcune regole del contratto.

INDICE

- Definizioni pag. 3
- Capitolo I – Norme contrattuali pag. 5
- Capitolo II – Coperture assicurative (prestazioni ed indennizzi) pag. 9
- Capitolo III – Esclusioni pag. 10
- Capitolo IV – Denunce e gestione dei Sinistri pag. 11
- Informativa privacy pag. 13

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva di Assicurazione n 0111/29

SOS Santander contro il rischio di Perdita di Impiego

Data ultimo aggiornamento 15/11/2021

Definizioni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato: soggetto che accetta la Copertura Assicurativa offerta telefonicamente, il quale si obbliga al pagamento del Premio previsto dal Contratto di assicurazione e il cui interesse è protetto dalla Polizza.

Assicuratore – Compagnia: **CNP Santander Insurance Europe DAC., Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede legale in corso Massimo d'Azeglio 33/E, c.a.p. 10126, Torino (TO), iscritta al Reg. Imprese di Torino ed avente P. IVA 10582050018 – R.E.A. 1145508, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00096, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di CNP Assurances S.A..

Beneficiario: Soggetto che ha diritto alla prestazione ossia dell'indennizzo mensile.

Carenza: Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l'efficacia della Copertura non opera.

Certificato di Assicurazione: Documento predisposto dall'Assicuratore mediante il quale viene raccolta la sottoscrizione necessaria a fornire la prova scritta dell'adesione telefonica, da sottoscrivere a cura dell'Assicurato dopo attenta lettura e perfetta comprensione dei contenuti dello stesso.

Cessazione della garanzia: Momento nel quale la Garanzia assicurativa cessa di avere effetto.

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente: cessazione del rapporto di lavoro dell'Assicurato che, in base a tale contratto, può essere qualificato come Lavoratore Dipendente Privato.

Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in corso Massimo d'Azeglio 33/E – 10126 Torino, iscritta al Registro Intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. D000200005, che stipula la polizza per conto dei propri clienti (Assicurati).

Contratto di assicurazione: Contratto attraverso il quale l'Assicurato trasferisce all'Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

Garanzia Assicurativa: la Prestazione assicurativa prevista dalla singola Copertura fornita da questa Polizza Collettiva n. 0111/29.

Copertura: vedi Garanzia Assicurativa

Data di Conclusione e Data di Decorrenza: la data di adesione telefonica alla Polizza, indicata sul Certificato di Assicurazione.



Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni della Copertura assicurativa, elencati nelle Condizioni di Assicurazione.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: Importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Per ulteriori informazioni www.ivass.it

Lavoratore Dipendente Privato/Dipendente del Settore Privato: Persona fisica presta il proprio lavoro in Italia presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, **sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore**. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati e pertanto non sono assicurabili i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato, rapporto di lavoro in forza di contratto di somministrazione di lavoro, rapporto di collaborazioni organizzate dal committente, prestazioni occasionali.

Liquidazione: Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Massimale: Limite dell'esposizione finanziaria dell'Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell'Assicurato.

Parti: La Contraente, l'Assicurato e l'Assicuratore.

Perdita d'Impiego: Cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente dell'Assicurato che, in base a tale contratto, può essere qualificato quale Lavoratore Dipendente Privato.

Periodo di Franchigia: Periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna indennità

Polizza o Polizza Collettiva: La Polizza Collettiva stipulata fra la Contraente e l'Assicuratore

Premio Unico: Il Premio pagato all'Assicuratore, dalla Contraente per conto dell'Assicurato, in soluzione unica al momento dell'adesione al Contratto di assicurazione

Premio: Somma dovuta all'Assicuratore per la Copertura assicurativa prestata.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Sinistro: Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del Contratto di assicurazione per il quale viene prestata la Garanzia ed erogata la relativa Prestazione assicurativa, come ad esempio la Perdita d'Impiego.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0111/29

SOS Santander **contro il rischio di Perdita di Impiego**

Data ultimo aggiornamento 15/11/2021

CAPITOLO I – NORME CONTRATTUALI

Le Condizioni di Assicurazione regolano l'adesione individuale alla Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente con la Compagnia CNP Santander Insurance Europe DAC per conto dei propri Clienti, ed il relativo rapporto contrattuale.

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le norme di legge applicabili.

AVVERTENZA: a norma dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", si richiama l'attenzione della Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto o in altri colori contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1 Oggetto della copertura

L'Assicuratore riconosce all'Assicurato, *alle condizioni previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione*, la Copertura per Perdita d'Impiego, valida a condizione che sia stato pagato il relativo premio.

La Copertura per Perdita d'Impiego è attivabile per l'Assicurato che, alla Data di Conclusione del Contratto di assicurazione sia un Lavoratore Dipendente Privato.

Il rischio assicurato è la Perdita d'Impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo. La Garanzia Perdita d'Impiego trova applicazione solo verso l'Assicurato che sia Dipendente del Settore Privato.

Art. 2 Carenza e Franchigia

La Garanzia Perdita d'Impiego è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 90 (novanta) giorni dalla stipula della Polizza. È altresì soggetta ad un periodo di Carenza pari al periodo di prova applicabile, nel caso l'Assicurato stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in essere alla stipula della Polizza (o di un contratto di lavoro oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 8) per ragioni diverse dal giustificato motivo oggettivo.



La Garanzia Perdita di Impiego è soggetta ad un periodo di Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. Il Periodo di Franchigia inizia il primo giorno di disoccupazione (come specificato nella lettera di licenziamento o messa in mobilità).

Art. 3 Conclusione del Contratto

L'Assicurato conclude il Contratto di assicurazione mediante adesione telefonica.

L'Assicuratore provvederà ad inviare la documentazione contrattuale all'Assicurato su supporto cartaceo o supporto durevole, nel formato prescelto dallo stesso Assicurato al momento dell'adesione telefonica; l'Assicurato sarà tenuto a sottoscrivere e restituire il Certificato di Assicurazione, restando comunque inteso che il Contratto di assicurazione è validamente concluso anche in caso di mancata restituzione di una copia sottoscritta del Certificato di Assicurazione stesso.

Art. 4 Decorrenza e cessazione delle Garanzie

Art. 4.1 Decorrenza delle Garanzie

Le Garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 (ventiquattro) della data in cui avviene l'adesione telefonica da parte dell'Assicurato, indicata quale Data di Decorrenza nel Certificato di Assicurazione. Nel Certificato di Assicurazione è altresì riportata la durata della Copertura.

Art. 4.2 Cessazione delle Garanzie

La Copertura Assicurativa ha termine:

- a) alla data di scadenza della garanzia e comunque non oltre 120 mesi dalla Data di Decorrenza;
- b) su iniziativa dell'Assicurato, ai sensi del successivo art. 5 del presente Contratto di assicurazione;
- c) nell'ipotesi di mancato pagamento del Premio o di una frazione di esso da parte dell'Assicurato nei confronti della Contraente;
- d) nel caso in cui l'Assicurato, successivamente alla stipulazione della Polizza, cambi il proprio status lavorativo e non sia pertanto più qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, la copertura cessa nella data in cui l'Assicurato notifica tale modifica all'Assicuratore;
- e) successivamente alla denuncia di un Sinistro per Perdita di Impiego, nel giorno in cui l'Assicuratore liquida l'ultimo degli indennizzi mensili ai quali l'Assicurato ha diritto secondo i termini della presente Polizza ovvero, qualora il Sinistro denunciato non sia indennizzabile secondo i termini della presente Polizza, nel giorno in cui l'Assicurato notifica tale modifica all'Assicuratore (la denuncia di Sinistro sarà considerata quale valida notifica).

Art. 5 Diritto di recesso dalla Polizza

L'Assicurato può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Conclusione del Contratto di Assicurazione, dandone comunicazione al numero 02.37058169 oppure a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI).

Il recesso determina la cessazione delle Coperture assicurative, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno della richiesta telefonica o di spedizione della raccomandata, e la restituzione all'Assicurato del Premio eventualmente versato dall'Assicurato, per il tramite della Contraente, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.



Art. 6 Premio dell'Assicurazione

Il Premio è unico, indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato, viene anticipato dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato in frazioni mensili.

L'ammontare totale del Premio si ottiene attraverso la seguente formula:

Premio Unico = €12 x n. mesi di durata della copertura

La prima frazione di Premio non sarà addebitata prima di 30 (trenta) giorni dalla Data di Decorrenza, ma l'Assicurato è coperto dall'Assicurazione a partire dalla Data di Decorrenza e fino alla data di addebito della prima frazione di Premio.

L'importo totale del Premio Unico e di ciascuna frazione mensile di premio, così come il numero di tali frazioni sono specificati nel Certificato di Assicurazione e comprendono l'Imposta di Assicurazione.

Art. 7 Beneficiari delle prestazioni

Beneficiario delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie è l'Assicurato.

AVVERTENZA "SANZIONI INTERNAZIONALI": Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Art. 8 Comunicazioni

Fatto salvo quanto diversamente specificato, **tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato all'Assicuratore dovranno essere fatte per iscritto al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n.10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI); e-mail: assistenza-clienti@it.cnpsantander.com**

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo recapito comunicato dall'Assicurato.

Art. 9 Cessione dei diritti

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.

Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 11 Prescrizione

I diritti derivanti dai Contratti di Assicurazione contro i danni si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 12 Legge applicabile

La legge applicabile al Contratto di assicurazione è quella italiana.

Art. 13 Foro competente. Controversie medico-legali

Per qualunque controversia giudiziale derivante dall'applicazione o interpretazione del Contratto di assicurazione, sorta tra l'Assicuratore e l'Assicurato, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, competente è, in via esclusiva, il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato, previo lo svolgimento di un tentativo obbligatorio di mediazione presso l'organismo di conciliazione del luogo di residenza dell'Assicurato o, se diverso, del luogo dove è domiciliato l'Assicurato.

Art. 14 Reclami

Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e / o la gestione dei Sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta o e-mail al seguente recapito: CNP Santander Insurance Europe DAC - Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio reclami, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI); e-mail: reclami-clienti@it.cnpsantander.com, specificando numero di Polizza e, ove applicabile e / o disponibile, il numero di Sinistro nonché una descrizione esaustiva della lamentela.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo alla Compagnia, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, o in caso il reclamo non riguardi il rapporto contrattuale, ma il mancato adempimento delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa d'implementazione da parte della Compagnia, potrà rivolgersi all'IVASS come indicato successivamente in questo articolo.

In caso di eventuale controversia, l'assicurato può comunque esperire il procedimento di mediazione (ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni), che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alla controversia riguardante il rapporto contrattuale.

Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhís Airgeadais, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (<http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o all'IVASS, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS procederà a informare il reclamante.

Reclami all'Intermediario Assicurativo

Eventuali reclami, riguardanti l'Intermediario Assicurativo che ha svolto l'attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o e-mail al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - corso Massimo d'Azeglio 33/E, 10126 Torino - Italia - fax 011 195 26 193 – e-mail: reclami@santanderconsumer.it. - PEC: reclami.santander@actaliscertymail.it, specificando numero di Polizza e una descrizione esaustiva della lamentela.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo all'Intermediario Assicurativo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS come indicato successivamente in questo articolo.



Reclami all'IVASS

Eventuali reclami da presentarsi all'IVASS vanno inviati a: IVASS Servizio tutela del consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187, Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.it.

Il reclamo deve indicare:

- nome, cognome, domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto; e
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

CAPITOLO II - COPERTURE ASSICURATIVE (PRESTAZIONI ED INDENNIZZI)

Art. 15 Prestazione Assicurativa

In caso di Perdita d'Impiego, l'Assicuratore, ***al verificarsi di un Sinistro coperto dalla Polizza, una volta trascorso il Periodo di Carenza***, e fatto salvo quanto previsto dalle Esclusioni di Polizza di cui al successivo Capitolo III delle Condizioni di Assicurazione, si impegna a corrispondere un Indennizzo mensile pari a € 400,00, per tutto il tempo per il quale si protrae lo stato di disoccupazione e ***fino ad un limite massimo di 12 mensilità***.

Art. 16 Obblighi di notifica da parte dell'Assicurato

Nel caso in cui, successivamente alla Data di Decorrenza, l'Assicurato cambi volontariamente il proprio status lavorativo e non sia pertanto più qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, ***l'Assicurato ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Assicuratore e la Copertura Assicurativa cesserà di avere effetto dalla data della notifica, in conformità con l'Art. 4.2, non essendo pertanto più dovuto alcun premio né alcun indennizzo***.

Nel caso in cui, successivamente alla Data di Decorrenza della Copertura Assicurativa, l'Assicurato cessi il contratto di lavoro esistente (per ragioni diverse dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo) e stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, l'Assicurato ***ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Assicuratore e troverà applicazione un Periodo di Carenza pari al periodo di prova applicabile ai sensi del nuovo contratto di lavoro. L'obbligo di notifica ed il Periodo di Carenza troveranno applicazione per ogni successivo rapporto di lavoro in virtù del quale l'Assicurato sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato***.

Nel caso in cui, successivamente alla Data di Decorrenza della Copertura Assicurativa, l'Assicurato cessi il contratto di lavoro esistente a causa di licenziamento, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Assicuratore (la denuncia di Sinistro sarà considerata quale valida notifica).

Nel caso in cui, successivamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'Assicurato stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, o riprenda un'attività remunerata di altra natura, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Assicuratore.

CAPITOLO III – LIMITI ED ESCLUSIONI

Art. 17 Persone assicurabili e limiti d'età

È assicurabile il Lavoratore Dipendente Privato che:

- a) abbia un'età compresa tra i 18 (diciotto) ed i 65 (sessantacinque) anni non compiuti;*
- b) abbia un'età di 69 (sessantanove) anni o inferiore alla data specificata nel Certificato di Assicurazione come data di cessazione della garanzia;*
- c) sia residente in Italia;*
- d) non sia già assicurato dalla presente Polizza;*
- e) alla Data di Conclusione del Contratto di assicurazione, provi di aver lavorato regolarmente negli ultimi 12 (dodici) mesi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro;*
- f) Non si trovi in una situazione che dia luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;*
- g) non abbia ricevuto dal datore di lavoro nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti all'adesione una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento né alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.*

Si prega di far riferimento alla definizione di Lavoratore Dipendente Privato per maggiori dettagli circa le condizioni per essere qualificati come tali.

Art. 18 Massimali

L'Indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di 12 (dodici) Indennizzi mensili.

Art. 19 Esclusioni

sono esclusi dall'oggetto della presente Garanzia i casi di:

- a) dolo o azioni intenzionali dell'Assicurato;*
- b) licenziamenti dovuti a "giusta causa";*
- c) dimissioni;*
- d) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;*
- e) contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;*
- f) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;*
- g) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";*
- h) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;*
- i) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;*
- j) situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;*
- k) licenziamento per superamento del periodo di comperto;*
- l) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore;*

m) licenziamento intervenuto o del quale l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di Carenza previsto dalla Polizza;

n) notifica da parte del datore di lavoro di una contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970, o di una comunicazione di licenziamento individuale e/o di una comunicazione relativa al coinvolgimento del lavoratore nel licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991.

CAPITOLO IV – DENUNCE E GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 20 Denuncia dei Sinistri

AVVERTENZA IMPORTANTE:

La denuncia può essere presentata online, attraverso il nostro portale eClaims disponibile al sito www.eclaims.cnpsantander.it oppure scaricando l'App sullo smartphone. In alternativa, i Sinistri possono essere denunciati per iscritto inviando il modulo "Denuncia di sinistro" e tutta la documentazione richiesta dall'Assicuratore

- *via e-mail, all'indirizzo: sinistri-clienti@it.cnpsantander.com, oppure*
- *con Lettera Raccomandata A.R. a: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI).*

L'Assicurato o gli aventi diritto potranno richiedere il modulo Denuncia di Sinistro contattando il servizio clienti al n. 800 966 102 (Lun. - Ven. dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o scrivendo all'indirizzo e-mail: sinistri-clienti@it.cnpsantander.com.

AVVERTENZA IMPORTANTE: DOCUMENTAZIONE

L'Assicurato o gli aventi diritto dovranno allegare al modulo "Denuncia di sinistro" tutta la documentazione richiesta dall'Assicuratore, necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione.

AVVERTENZA IMPORTANTE: COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Le denunce di Sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere ulteriori informazioni relativamente alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio dedicato al numero 800 966 102.

Art. 20.1 Documenti per l'indennizzo della garanzia

L'Assicurato dovrà consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata relativa all'Assicurato, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione:

- documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o il licenziamento collettivo;
- documentazione atta ad attestare il permanere dello stato di disoccupazione.

L'Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione

Art. 21 Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del presente Contratto di assicurazione, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione.

La Compagnia non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa e non è obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporla a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell'Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.



INFORMATIVA PRIVACY

Tutela dati - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

1. Finalità per le quali il trattamento dei dati dell'Interessato è necessario. Basi giuridiche del trattamento

1.1. CNP Santander Insurance Europe DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "L'Assicuratore"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'assicurato e dei beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi i dati sensibili (per esempio: informazioni sullo stato di salute) e giudiziari sono trattati per instaurare e dare esecuzione al contratto assicurativo, per soddisfare eventuali obblighi di legge, regolamentari o provvedimenti di autorità pubbliche o di organi di vigilanza e di controllo e per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore (per esempio: gestione IT, analisi della qualità dei propri servizi tramite sondaggi ai clienti). Il trattamento dei dati personali non sensibili, in quanto necessario per l'esecuzione del contratto assicurativo, per soddisfare i predetti obblighi o provvedimenti e per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore, non richiede il consenso degli Interessati. Il trattamento dei dati sensibili avviene con il consenso degli Interessati. I dati personali degli Interessati in possesso dell'Assicuratore sono raccolti direttamente dagli Interessati o da terzi autorizzati dagli Interessati. In alternativa possono essere ottenuti come conseguenza del rapporto giudiziario tra l'Assicuratore e gli Interessati.

1.2. Il trattamento dei dati di ciascun Interessato è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Un eventuale rifiuto di fornire i dati personali, o un eventuale rifiuto del consenso a tali trattamenti (ove necessario), seppur legittimi, potrebbero compromettere l'instaurazione e/o il regolare svolgimento del rapporto contrattuale.

2. Modalità del trattamento

I dati personali degli Interessati sono trattati (attraverso la raccolta, conservazione, utilizzo, comunicazione ai soggetti indicati al punto 3 e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali e con l'ausilio di mezzi informatici ed elettronici o comunque automatizzati. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al diligente svolgimento dei servizi sollecitati da parte dell'utente. In particolare i dati personali trattati per finalità contrattuali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e potranno essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla perdita di efficacia del rapporto contrattuale al fine di gestire ed evadere le richieste delle autorità competenti, gestire eventuali contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali, nonché gestire e rispondere a eventuali richieste di risarcimento del danno. In ogni caso e a seconda della specifica finalità di trattamento e tipologia di dato trattato, è possibile una loro ulteriore conservazione in adempimento a eventuali obblighi di legge o per la tutela di ipotetici diritti in sede giudiziaria e per la gestione di eventuali contenziosi stragiudiziali. L'Assicuratore ha adottato

specifiche misure di sicurezza per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto del GDPR.

L'Assicuratore non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilatura.

3. Comunicazione di dati. Destinatari e/o categorie di destinatari.

3.1. I responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento dell'Assicuratore potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Interessati nell'esercizio delle loro funzioni.

3.2. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate potranno inoltre essere comunicati:

- a) per quanto di loro specifica competenza, a persone fisiche e/o giuridiche aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi dell'Assicuratore e/o a soggetti che svolgono specifici servizi per conto dell'Assicuratore (es. servizi legali, servizi informatici, servizi di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; servizi di assistenza alla clientela anche tramite call center; servizi di archiviazione della documentazione, servizi di assistenza alla clientela; servizi per la gestione e il controllo delle frodi; attività di controllo, revisione e certificazione delle attività dell'Assicuratore; servizi di recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);
- b) ai soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori);
- c) ai soggetti che distribuiscono i prodotti e i servizi dell'Assicuratore;
- d) a CNP Assurances S.A. ed alle società appartenenti al Gruppo Santander, o comunque ad esso collegate;
- e) alle autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici nei limiti consentiti dalla legge.

3.3. I soggetti cui i dati personali dell'Interessato possono essere comunicati sono riportati in un elenco aggiornato, disponibile presso la sede dell'Assicuratore. Tali soggetti utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari del trattamento" ovvero di "Responsabili del trattamento".

3.4. La comunicazione potrà avvenire, nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del GDPR e nei limiti di quanto indicato al successivo punto 4.2.

4. Diffusione dei dati e trasferimento dei dati all'estero

4.1. I dati personali degli Interessati non saranno diffusi.

4.2. Ove necessario per le finalità indicate, i dati personali conferiti potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o Paesi che offrono una tutela simile o equivalente a quella garantita dal GDPR, riconosciuta da una decisione di adeguatezza della competente autorità, ovvero adottando garanzie adeguate (quali clausole contrattuali tipo o norme vincolanti d'impresa). In caso di

trasferimento in virtù di garanzie adeguate, maggiori dettagli su tali garanzie possono essere richiesti ai titolari, ai recapiti sotto indicati al punto 5.


5. Diritti degli Interessati

Ciascun Interessato ha diritto, in ogni momento, di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di avere accesso ai dati e di conoscere quali sono i propri dati personali trattati presso l'Assicuratore, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei relativi responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati e/o possono essere comunicati in qualità di titolari o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (e in particolare se vi siano destinatari di Paesi non appartenenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali e le garanzie applicate al riguardo), le finalità del trattamento, il periodo di conservazione (o i criteri per determinarlo), l'esistenza del diritto di rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione, l'origine dei dati (se non raccolti presso l'Interessato), il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, informazioni circa eventuali processi decisionali automatizzati. L'Interessato ha inoltre il diritto a fare aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, e a chiedere la limitazione od opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché a revocare il consenso prestato. Laddove il trattamento dei dati sia necessario per l'esecuzione di obblighi contrattuali, la revoca del consenso (ove comunque il trattamento avvenga sulla base del consenso) può impedire l'adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell'Interessato. L'Interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei propri dati personali, secondo quanto stabilito dal GDPR.

Per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei diritti indicati sopra, l'Interessato può rivolgersi ai titolari del trattamento, CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, ai seguenti recapiti: Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), fax. n. 011 0133511. L'Interessato può altresì rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati (o Data Protection Officer), ai seguenti recapiti: Data Protection Officer, CNP Santander Insurance Europe DAC, 2nd Floor, 3 Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Irlanda; e-mail: dataprotectionofficer@cnp santander.com.

6. Reclami

In relazione a situazioni che rappresentino una violazione del GDPR e/o comunque dei suoi diritti relativi al trattamento dei dati personali, l'Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, mediante a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; o c) fax al numero: 06.69677.378.



Scarica l'app dallo Store oppure dal sito:
www.eclaims.cnpsantander.it

Denuncia il tuo sinistro in modo semplice con eClaims.

SEMPLICE

- Invia la tua richiesta ad un nostro consulente
- Invia i documenti necessari
- Consulta i pagamenti del tuo sinistro

VELOCE

- Denuncia un sinistro
- Aggiorna i tuoi dati personali
- Segui le decisioni prese riguardo la pratica

SICURO

- Accedi a tutte le comunicazioni legate ai tuoi sinistri
- Accesso sicuro